



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

LINEE D'INDIRIZZO IN CASO DI SOSPETTA PEDICULOSI NELLE SCUOLE (aggiornate al 2017)

LIVELLO 1

L'insegnante che abbia il sospetto della presenza di casi di pediculosi del capo in classe lo segnala al Dirigente scolastico (art. 40 del DPR n. 1518 del 22/12/1967). Al fine di allertare le famiglie dei bambini della stessa classe la scuola invierà loro, in busta chiusa (o, quando possibile, per via informatica), la seguente documentazione:

- 1) il presente protocollo;
- 2) modulo di *avviso ai genitori* (alleg. 1);
- 3) una *scheda informativa* (alleg. 2);
- 4) il modulo per *l'autocertificazione* (alleg. 3)
- 5) l'opuscolo informativo "*NON PERDIAMO LA CALMA*" (solo in caso di invio cartaceo)

I genitori allertati saranno invitati a ricercare l'eventuale presenza di pidocchi e, se avranno conferma del sospetto di pediculosi, dovranno eseguire il trattamento anti-parassitario.

In tal caso, la corretta esecuzione del trattamento, autocertificata dal genitore, consentirà all'alunno di essere riammesso a scuola a partire dal giorno successivo.

Inoltre, anche in caso di non riscontro dei parassiti è necessario che si attesti, tramite il suddetto modulo, l'avvenuto controllo del capo del figlio.

I genitori che abbiano il dubbio di una parassitosi in corso non devono accompagnare o inviare il figlio a scuola ma, se necessario, consultare l'assistente sanitario/a di zona per i consigli del caso.

L'istituzione scolastica invierà al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica copia delle autocertificazioni solo in caso di trattamento antiparassitario effettuato.

Si ricorda che, qualora lo ritenga necessario, il dirigente scolastico può disporre l'allontanamento dalla scuola dei casi sospetti di pediculosi in atto (art. 40 del DPR n. 1518 del 22/12/1967).

LIVELLO 2

Dopo tre settimane dall'adozione dei provvedimenti di 1° livello, qualora non sia cessato il focolaio epidemico o sia segnalata una reinfestazione, deve essere inviata alle famiglie una *scheda-diario dei controlli* (alleg. 4) sulla quale annotare i controlli bisettimanali (lunedì e giovedì) per due settimane consecutive e gli eventuali trattamenti effettuati dai genitori.

Su tale scheda, che deve essere visionabile in qualsiasi momento dagli insegnanti, si dovranno annotare anche gli eventuali prodotti utilizzati e le modalità di trattamento.

A fine periodo (2 settimane) le suddette schede saranno raccolte e conservate a scuola, a disposizione del medico di Sanità Pubblica che potrà richiederle al fine di rilevare eventuali errori nella gestione della parassitosi.


Si ricorda che in tale fase, nel caso in cui perduri il mancato controllo/trattamento del bambino e si possa legittimamente configurare una carenza della funzione genitoriale, il Dirigente scolastico ha facoltà di effettuare la segnalazione ai Servizi socio-assistenziali, per i provvedimenti del caso.

LIVELLO 3

Trascorse 2 settimane dall'adozione dei provvedimenti di 2° livello, qualora non sia cessato il focolaio epidemico o sia segnalata una reinfestazione, la scuola dovrà richiedere, a tutti i componenti della classe, il certificato medico o l'attestazione da parte dell'assistente sanitario/a (alleg. 5 o 5 bis), e non più l'autocertificazione, che attesti l'assenza di pediculosi in corso o l'avvenuto trattamento.


La certificazione del medico curante/pediatra o di sanità pubblica o, in alternativa, l'attestazione di avvenuto controllo con esito negativo da parte dell'assistente sanitario/a, sarà indispensabile per consentire la regolare frequenza scolastica e deve essere consegnata entro il terzo giorno dalla richiesta.

CONTROLLO PEDICULOSI A SCUOLA - 1° LIVELLO



CONTROLLO PEDICULOSI A SCUOLA – 2° LIVELLO

A TRE SETTIMANE DAI PROVVEDIMENTI DI 1° LIVELLO



CONTROLLO PEDICULOSI A SCUOLA – 3° LIVELLO

A DUE SETTIMANE DAI PROVVEDIMENTI DI 2° LIVELLO

